

STATUTO

**COOPERATIVA SOCIALE
SICURSARDEGNA A R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: NUORO NU VIA MONTE ZEBIO 3

Numero REA: NU - 121026

Codice fiscale: 01681970917

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 19-02-2025 - Statuto completo	2
--	---

DOMENICO GIURATO
Notaio
Via Regina Elena, n. 121 - 07026 Olbia (SS)
Tel. 0789 204029 - Fax 0789 205157
notaio@notaiogiurato.it
Partita I.V.A. 12504561007
Codice fiscale GRT DNC 84R16 C514N

Repertorio n. 4830

Raccolta n. 4053

**Atto costitutivo di società cooperativa sociale
(di tipo "B") a responsabilità limitata**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventicinque, il giorno undici del mese di febbraio.

In Olbia, nel mio studio, alla via Regina Elena, n. 121.

Innanzi a me, dottor Domenico Giurato, Notaio residente in Olbia, iscritto presso il Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania.

Sono comparsi i signori:

- **CADINU Angelo**, nato a Nuoro il 9 aprile 1984 ed ivi domiciliato, alla via Monte Zebio, n. 3, codice fiscale CDN NGL 84D09 F979Q;

- **DE MITRI Giorgio**, nato a Cagliari il 26 aprile 1961 ed ivi domiciliato, alla via Col D'Echele, n. 27, codice fiscale DMT GRG 61D26 B354L;

- **CADINU Francesco**, nato a Mamoiada il 9 giugno 1969 ed ivi domiciliato, alla via De Gasperi, n. 18, codice fiscale CDN FNC 69H09 E874A.

Detti comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto, con il quale dichiarano, convengono e stipulano quanto segue.

ARTICOLO 1 (Costituzione)

I comparenti, signori CADINU Angelo, DE MITRI Giorgio e CADINU Francesco, dichiarano di costituire, come in effetti costituiscono, una società cooperativa sociale (di tipo "B") denominata

"COOPERATIVA SOCIALE SICURSARDEGNA A R.L."

con sede in Nuoro.

Esclusivamente al fine della iscrizione nel Registro delle Imprese, i soci precisano che l'indirizzo della sede sociale è alla via Monte Zebio, n. 3, restando la variazione di detto indirizzo, all'interno del medesimo Comune, disciplinata dall'art. 111-ter disp. att. del Codice Civile.

ARTICOLO 2 (Disciplina)

La società viene costituita con le finalità, la durata, l'oggetto, l'organizzazione e tutte le altre norme di funzionamento indicate e contenute nello statuto di cui all'articolo che segue.

ARTICOLO 3 (Statuto)

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

1.1 È costituita una società cooperativa sociale denominata "COOPERATIVA SOCIALE SICURSARDEGNA A R.L."; alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del libro V del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione,

*Registrato a Olbia
il 17 febbraio 2025
al n. 983, Serie 1T
esatti Euro 200,00*

nonché dalla legge n. 381/1991, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata nonché per quanto compatibili le norme del d.lgs. n. 112/2017 in materia di impresa sociale.

1.2 La Cooperativa ha sede nel Comune di Nuoro. Il trasferimento della sede nell'ambito territoriale del medesimo Comune non comporta modifica del presente Statuto. La cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove con le modalità stabilite dalla legge.

ART. 2 - DURATA

2.1 La Cooperativa ha durata fino al trentuno dicembre duemilacinquanta, ma potrà essere prorogata, anche prima della suddetta scadenza, o sciolta anticipatamente con deliberazione dell'assemblea dei soci.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

ART. 3 - SCOPO MUTUALISTICO

3.1 La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità di cui all'art. 45 della Costituzione della Repubblica Italiana; la Cooperativa, costituita sulla base dei principi sanciti dalla Legge 8 novembre 1991, n. 381, ha lo scopo di perseguire in forma mutualistica e senza fini di lucro l'autogestione dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali, operando nell'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi. Inoltre la cooperativa ha come finalità la gestione dei servizi alla persona. La Cooperativa potrà svolgere la propria attività anche con terzi e in particolare, al fine del miglior conseguimento dell'oggetto sociale e degli scopi mutualistici, potrà avvalersi, sia pure in forma non prevalente, di prestazioni fornite da lavoratori non soci.

ART. 4 - OGGETTO SOCIALE

4.1 Considerata l'attività mutualistica della società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci, la Cooperativa ha come oggetto lo svolgimento delle seguenti attività, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e precisamente:

- attività di portierato, reception, organizzazione e coordinamento di servizi di sicurezza;
- attività di vigilanza privata ex art. 115 T.U.L.P.S., anche in ambito portuale e aeroportuale;
- attività di prevenzione antincendio, trasporti e parcheggio, sgombero d'unità immobiliari e uffici pubblici e privati;
- attività di raccolta spazzatura, trasporto e smaltimento di rifiuti di ogni genere e tipo, con esclusione di quelli

radioattivi, spurgo fognature e pozzetti stradali, fosse biologiche e spurghi industriali, spazzatura e lavaggio strade;
- attività di autotrasporto di merci per conto terzi;
- gestione parcheggi;
- trasporto, noleggio e servizi mediante imbarcazioni;
- realizzazione e gestione impianti di allarme e di sistemi di videosorveglianza;
- pulizie e giardinaggio.

Ricerca e garantire opportunità di lavoro per i propri soci alle migliori condizioni del mercato.

Migliorare le condizioni materiali e culturali dei Soci e delle loro famiglie;

stimolare lo spirito di solidarietà, di risparmio e di previdenza dei Soci; Collaborare allo sviluppo e alla propaganda del movimento cooperativo e mutualistico.

La Società cooperativa, nel rispetto dei principi e nel metodo della mutualità e senza finalità di lucro, ha quale scopo principale quello di promuovere l'inclusione sociale di soggetti svantaggiati come disabili e persone in situazione d'esclusione sociale e con l'esigenza di reintegrazione nel tessuto sociale e d'acquisizione di professionalità e di integrazione lavorativa e sociale.

La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sociali, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria che si rendessero necessarie o utili al conseguimento degli scopi sociali.

La Cooperativa potrà altresì stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito Regolamento, per la raccolta di fondi da destinare all'erogazione di prestiti, limitatamente ai soli soci ammessi da almeno tre mesi ed in regola con i versamenti e con qualsivoglia obbligazione comunque assunta verso la Cooperativa.

È tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

La Cooperativa, per l'attuazione degli scopi sociali, si avvarrà dei benefici e delle agevolazioni previsti dalla legislazione comunitaria, nazionale e regionale emanati in favore delle imprese cooperative.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento tra i soci.

La società cooperativa potrà svolgere la propria attività anche con terzi.

Nei limiti e con le modalità previsti dalla normativa vigente, la Società potrà stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio tra i soci per la raccolta di prestiti effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. Le modalità di svolgimento di tale attività sono defini-

te con apposito regolamento approvato dall'Assemblea sociale. La Società potrà effettuare l'emissione di strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione da offrire solo a investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 del codice civile e dell'articolo 111-*octies* delle disposizioni attuative.

La Società potrà aderire, ai sensi dell'art. 2545-*septies* del codice civile ad un Gruppo Cooperativo Paritetico.

La Società potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura commerciale, industriale, economica, finanziaria, mobiliare ed immobiliare utili o necessari alla realizzazione degli scopi sociali, potrà assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma, escluso lo scopo di collocamento, in società ed altri enti, economici e non, aderire ad associazioni, riconosciute e non, soprattutto ove ciò si reputerà conveniente e in accordo con quanto disposto per l'ottimale perseguimento delle proprie finalità statutarie; potrà concedere avalli cambiari, fidejussioni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la Società Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre Società Cooperative.

4.2 Nei limiti e secondo le modalità previste dalla vigente normativa, la Cooperativa, per il conseguimento dello scopo sociale, potrà svolgere qualunque attività connessa ed affine a quelle sopra indicate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale, commerciale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque indirettamente o direttamente attinenti ai medesimi.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

ART. 5 - NUMERO E REQUISITI

5.1 Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

5.2 Possono assumere la qualifica di soci cooperatori tutte le persone fisiche aventi piena capacità di agire che, per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale maturate nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, possano partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo con la propria attività lavorativa o professionale.

5.3 Ai soci che svolgono direttamente, in qualità di operatori, mansioni di carattere socio-sanitario ed educativo sono richiesti, in particolare, i seguenti requisiti: attitudini e capacità professionali adeguate allo svolgimento della propria mansione; possesso del titolo idoneo alla realizzazione continuativa dell'attività, nei casi in cui esso è richiesto

dalla normativa italiana e comunitaria. Ai soci che non svolgono direttamente, in qualità di operatori, mansioni di carattere socio-sanitario ed educativo: proporzionata e adeguata capacità di svolgere le proprie mansioni in relazione alla qualità che essi assumono con l'ingresso in cooperativa.

5.4 Ricorrendo i presupposti di legge, possono altresì essere soci e persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

5.5 Sono soci volontari coloro che prestano la loro attività nella cooperativa gratuitamente, ai sensi dell'art. 2 della legge 8 novembre 1991, n. 381; i soci volontari saranno iscritti in apposita sezione del Libro soci ed il loro numero complessivo non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci.

5.6 Ai sensi delle vigenti norme di legge è altresì consentita l'ammissione come soci di elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società. In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta in effettiva concorrenza con quest'ultima, salvo diversa deliberazione dell'Organo amministrativo.

5.7 Possono infine essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

ART. 6 - CATEGORIA SPECIALE DI SOCI

6.1 Ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, potrà essere istituita dalla cooperativa una categoria speciale di soci cooperatori alla quale potranno essere ammesse le persone fisiche interessate alla loro formazione ovvero al loro inserimento nell'impresa, contribuendo in tale forma al raggiungimento degli scopi sociali. Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

6.2 La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale verrà fissata dall'Organo amministrativo, al momento dell'ammissione, in relazione alle varie mansioni, in misura comunque non superiore al limite massimo fissato dalla legge; al termine di tale periodo detti soci sono ammessi a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori.

6.3 Ai soci iscritti alla categoria speciale può essere erogato il ristorno previsto dall'articolo 25, anche in misura inferiore ai soci cooperatori ordinari, in relazione ai costi di formazione o di inserimento nell'impresa cooperativa.

6.4 Ai soci iscritti alla categoria speciale non spetta comunque l'attribuzione di ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale o di emissione di strumenti finanziari.

6.5 I soci appartenenti alla categoria speciale hanno diritti-

to di partecipare alle assemblee ed esercitano il diritto di voto solamente nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio. Essi non possono rappresentare altri soci in assemblea.

6.6 I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui all'art. 2545-*bis* del codice civile.

6.7 I soci appartenenti alla categoria speciale possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'art. 11 del presente statuto. Oltre che nei casi di cui al comma precedente, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno un mese. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

6.8 I soci appartenenti alla categoria speciale possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'art. 12 del presente statuto. Detti soci possono inoltre essere esclusi qualora, alla data di scadenza del periodo di formazione o di inserimento, l'Organo amministrativo accerti: a) il mancato conseguimento dei livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, a causa dell'inosservanza dei doveri inerenti la formazione ovvero b) il mancato adeguamento agli standard produttivi della cooperativa o il mancato rispetto degli impegni di partecipazione all'attività economica della stessa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale.

ART. 7 AMMISSIONE

7.1 Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare domanda scritta all'Organo amministrativo. La domanda dovrà indicare:

- a) nome, cognome, data e luogo di nascita, domicilio, cittadinanza e codice fiscale;
- b) l'interesse a far parte della cooperativa;
- c) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto e dai regolamenti interni;
- d) l'ammontare della quota di capitale che intende sottoscrivere;
- e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto ed i regolamenti interni e di attenersi alle decisioni legalmente assunte dagli organi sociali;
- f) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto alla quantità di lavoro disponibile in cooperativa conforme alle leggi vigenti sulla cooperazione.

7.2 Oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione delle persone giuridiche, società, associazioni od enti che intendono essere ammessi come soci, ricorrendo i presupposti di legge, dovrà specificare:

1) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, l'attività svolta, il luogo e la data della costituzione;

2) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda e la deliberazione dell'organo sociale che ne ha autorizzato la presentazione.

7.3 L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda, secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci. In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare per iscritto la deliberazione di rigetto e comunicarla agli interessati. Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

ART. 8 - DOMICILIO DEI SOCI

8.1 Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 15 (quindici) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata A.R. alla Cooperativa.

ART. 9 - OBBLIGHI DEI SOCI

9.1 Fermo restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) a versare, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- la quota di capitale sottoscritto;
- l'eventuale tassa di ammissione fissata dall'organo amministrativo, a titolo rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- il sovrapprezzo eventualmente determinato con decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori ad osservare lo statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni e/o decisioni legalmente assunte dai soci e dagli altri organi sociali;

b) a partecipare all'attività della società, salvo il verificarsi di una delle cause previste dal presente statuto per la perdita della qualità di socio;

c) a non aderire ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino attività concorrente, nonché a non prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della cooperativa,

salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo accordata in considerazione della tipologia di rapporto di lavoro instaurato e delle modalità di prestazione dello stesso, nonché della quantità di lavoro disponibile in cooperativa;

d) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro, in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa, secondo quanto previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa stessa;

e) a non svolgere azione alcuna che possa comunque essere in concorrenza o pregiudizievole agli interessi della Società.

ART. 10 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

10.1 La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

ART. 11 - RECESSO

11.1 Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio cooperatore che abbia perduto i requisiti per l'ammissione o che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali o il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - instaurato con la cooperativa sia cessato per qualsiasi motivo. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata A.R. alla Società. Gli Amministratori devono esaminarla, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione, verificando se ricorrono i presupposti che a norma di legge e del presente statuto legittimano il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può ricorrere alla procedura arbitrale di cui al successivo art. 40.

11.2 Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo, salvo che la legge preveda diversamente o che l'Organo amministrativo, su richiesta o comunque senza opposizione dell'interessato, decida, motivandolo, di far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della dichiarazione di recesso.

ART. 12 - ESCLUSIONE

12.1 L'esclusione può essere pronunciata dall'assemblea, comunque sulla base del principio di non discriminazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti ri-

chiesti per l'ammissione;

b) che risulti gravemente inadempiente alle obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti, dal rapporto mutualistico, nonché dalle decisioni e/o deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni legalmente assunte con decisioni dei soci e/o degli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;

d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno trenta giorni, non adempia al versamento delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa o comunque attività contraria agli interessi sociali;

f) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento come definito dall'articolo 1455 del Codice Civile;

g) che in qualunque modo arrechi danni gravi alla Cooperativa;

h) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;

i) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla Cooperativa per inadempimento.

12.2 L'esclusione diventa efficace, con riguardo al rapporto sociale, a far data dal provvedimento deliberato dal consiglio di amministrazione e deve essere comunicata al socio con raccomandata.

12.3 Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro.

12.4 Contro la deliberazione di esclusione il socio può ricorrere alla procedura arbitrale di cui al successivo art. 40, nel termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione.

12.5 Salvo diversa e motivata decisione dell'assemblea, lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

12.6 L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

ART. 13 - DECISIONI IN MATERIA DI RECESSO

ED ESCLUSIONE - OPPOSIZIONE

13.1 Le decisioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

13.2 Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dagli organi competenti su tali materie sono demandate ad arbitrato, ai sensi

del successivo art. 40. L'opposizione ai menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione dei provvedimenti stessi.

ART. 14 - LIQUIDAZIONE

14.1 I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote effettivamente versate, eventualmente aumentate per rivalutazione o ristorno o ridotte in proporzione alle perdite imputabili al capitale, sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

14.2 La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-*quinquies*, comma 3 del codice civile. Il pagamento, salvo il diritto di compensazione spettante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso. Per la frazione della quota assegnata ai soci ai sensi dell'articolo 2545-*sexies*, il rimborso può essere corrisposto in più rate, secondo quanto deciso dall'organo amministrativo, entro un termine massimo di cinque anni, con corresponsione degli interessi legali.

ART. 15 - MORTE DEL SOCIO

15.1 In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto al rimborso della quota effettivamente versata, eventualmente aumentata per rivalutazione o ristorno, secondo le disposizioni dell'articolo precedente. Per i soci fondatori a richiesta degli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società può subentrare alla partecipazione del socio un solo erede previa delibera dell'organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 6, in caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare l'erede subentrante a socio. Nel caso in cui gli eredi siano sprovvisti dei requisiti per l'ammissione gli stessi hanno diritto al rimborso della quota effettivamente versata, eventualmente aumentata per rivalutazione o ristorno, secondo le disposizioni dell'articolo precedente.

ART. 16 - TERMINI DI DECADENZA, LIMITAZIONI AL RIMBORSO, RESPONSABILITÀ DEI SOCI USCENTI E DEI LORO EREDI

16.1 La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

16.2 Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto

il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale. Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione o la cessione di quota hanno avuto effetto. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società; il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI - STRUMENTI FINANZIARI

ART. 17 - SOCI SOVVENTORI - STRUMENTI FINANZIARI

17.1 Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, ai sensi di quanto previsto dall'ultimo comma del precedente art. 5, possono essere ammessi nella Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. Con deliberazione dell'assemblea, la Cooperativa può inoltre emettere titoli di debito, nonché strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione, da offrire in sottoscrizione solo ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 2526, ultimo comma c.c. nonché dell'art. 111-octies delle disposizioni di attuazione del codice civile. In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti: - l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario; - le modalità di circolazione; - i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi; - il termine di scadenza e le modalità di rimborso. La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

ART. 18 - CONFERIMENTO E QUOTE DEI SOCI SOVVENTORI

18.1 I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di Euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero) ciascuna.

ART. 19 - SOTTOSCRIZIONE E

ALIENAZIONE DELLE QUOTE DEI SOCI SOVVENTORI

19.1 Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione dell'emissione delle quote destinate ai sovventori, dette quote possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo. A tal fine il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo, con lettera raccomandata A.R., l'ammontare della quota posta in vendita, il prezzo richiesto e il nominativo dell'acquirente o degli ac-

quirenti. L'organo amministrativo deve pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire le quote, l'organo amministrativo dovrà provvedere ad indicarne altro gradito o, in mancanza, il socio potrà vendere le proprie quote al soggetto da lui indicato.

ART. 20 - DELIBERAZIONE DI EMISSIONE

20.1 L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con decisione dei soci che deve stabilire:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, su proposta motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 (due) punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

20.2 A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 (uno) a 5 (cinque) voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al momento dell'emissione. I voti attribuiti ai soci sovventori non devono in ogni caso superare i limiti di legge. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati. Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei soci finanziatori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori. La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione delle quote.

ART. 21 - RECESSO DEI SOCI SOVVENTORI

21.1 Oltre che nei casi previsti dalla legge, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo. Ai soci sovventori si applicano le disposizioni previste a proposito dei soci cooperatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto; non si appli-

cano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

ART. 22 - PATRIMONIO SOCIALE

22.1 Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

- 1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote; la quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;
- 2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;

b) dalla riserva legale formata con quote degli utili di cui all'art. 24 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi o legatari dei soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 9;

d) da ogni altra riserva costituita con decisione dei soci e/o prevista per legge o per statuto.

22.2 È vietata la distribuzione di riserve tra i soci cooperatori.

22.3 Le riserve indivisibili non possono essere distribuite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.

ART. 23 - VINCOLI SULLE QUOTE E LORO ALIENAZIONE

23.1 Le quote non possono essere sottoposte a pegno o vincolo, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo. Il socio che intende trasferire, anche in parte, la propria quota deve dare comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata A.R., fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 7. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, senza comunicazione alcuna, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può ricorrere alla procedura arbitrale di cui al successivo art. 40.

ART. 24 - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO D'ESERCIZIO

24.1 L'esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

24.2 Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo le disposizioni di legge. Il bilancio deve essere presentato alla deci-

sione dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero nel maggior termine di 180 (centottanta) giorni nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, da segnalarsi dagli Amministratori nella relazione sulla gestione.

24.3 La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale nella misura non inferiore a quanto stabilito dalla legge;

b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura e con le modalità fissate dalla legge;

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;

d) ad eventuali dividendi ai soci, ragguagliati al capitale effettivamente versato, in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente;

e) al fondo per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali nella misura massima fissata dal d. lgs. n. 112/2017.

24.4 La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori, nei limiti e sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge.

24.5 Le decisioni dei soci possono sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci sovventori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente. In ogni caso è vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione o comunque detenuti dai soci cooperatori in misura superiore. a due punti rispetto al massimo previsto per i dividendi di cui alla precedente lettera d).

ART. 25 - RISTORNI

25.1 Qualora i risultati economici di esercizio lo consentano, la decisione dei soci che approva il bilancio può destinare a favore dei soci cooperatori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno, nel rispetto e nei limiti delle vigenti leggi in materia, mediante una o più delle seguenti forme: - erogazione diretta; - aumento gratuito delle quote detenute da ciascun socio; - emissione ed attribuzione gratuita di quote di sovvenzione. Allo stesso modo la suddetta decisione dei soci può ratificare lo stanziamento dei trattamenti di cui sopra operato dagli amministratori.

25.2 La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà in ogni caso essere effettuata in proporzione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Coope-

rativa ed il socio stesso, secondo i criteri stabiliti in apposito regolamento, e comunque tenendo conto dei seguenti elementi:

- a) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;
- b) la qualifica/professionalità;
- c) i compensi erogati;
- d) il tempo di permanenza nella società;
- e) la tipologia del rapporto di lavoro.

TITOLO VI

RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

ART. 26 - DECISIONI DEI SOCI

26.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente statuto, nonché sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione da uno o più amministratori ovvero da tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

26.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio, la distribuzione degli utili e la ripartizione dei ristorni;
- b) la nomina dell'organo amministrativo;
- c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) l'approvazione dei regolamenti interni e l'istituzione del prestito soci;
- g) la nomina dei liquidatori, i criteri di svolgimento della liquidazione. Relativamente alle materie di cui alle precedenti lettere a), b) e c), le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. Le decisioni aventi per oggetto le materie di cui alle precedenti lettere d), e) ed f), quelle relative alla nomina dei liquidatori ed ai criteri di svolgimento della liquidazione e quelle concernenti tutti gli altri argomenti per i quali la legge o il presente statuto espressamente prevedano tale procedura devono essere adottate mediante deliberazione assembleare con metodo collegiale; detta procedura dovrà altresì essere adottata quando lo richiedano uno o più amministratori ovvero tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti di tutti i soci.

ART. 27 - DECISIONI DEI SOCI MEDIANTE CONSULTAZIONE SCRITTA O CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO

27.1 La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto, ove adottata ai sensi di legge e del presente statuto, non è soggetta a particolari vincoli e potrà svolgersi con le modalità prescelte dal soggetto che attiva il procedimento decisionale, purché sia as-

sicurato a ciascun socio avente diritto di voto il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione in merito al suo oggetto. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte di tanti soci portatori della maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto. Restano comunque salve le disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze. Il procedimento decisionale in forma scritta dovrà concludersi entro 15 (quindici) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nella proposta di decisione. Il socio che, entro il termine di cui sopra, non comunica espressamente il proprio consenso od il proprio dissenso è considerato contrario alla proposta avanzata. Le decisioni così assunte devono essere trascritte senza indugio, a cura dell'organo amministrativo, nel libro delle decisioni dei soci; la relativa documentazione è conservata dalla società. Colui che ha assunto l'iniziativa del procedimento, decorso il termine stabilito per il perfezionamento dello stesso, dovrà comunicare agli organi sociali ed a tutti i soci se la decisione è stata validamente assunta ovvero se è stata respinta, indicando distintamente il nominativo dei favorevoli, dei contrari, degli astenuti e di chi non si è pronunciato. Alla decisione così adottata verrà data esecuzione a cura dell'Organo Amministrativo.

ART. 28 - ASSEMBLEE

28.1 La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di impossibilità o inattività dei soggetti così indicati, ad opera del collegio sindacale, se nominato, o anche di un socio - mediante avviso, inviato almeno otto giorni prima o, quanto meno, giunto a destinazione almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, spedito con lettera raccomandata A.R. o trasmesso con qualunque altro strumento (compresi il telefax e la posta elettronica) idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, indirizzato agli aventi diritto al domicilio che risulta dal libro soci (intendendosi a tal fine per domicilio anche il numero fax e l'indirizzo di posta elettronica comunicati dai soci alla società e debitamente annotati sul detto libro soci). L'avviso deve contenere l'ordine del giorno, il luogo - presso la sede sociale o altrove, purché in Italia - la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli amministratori ed i sindaci, se nominati, siano presenti od informati, e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti. In ta-

le caso gli amministratori e i sindaci, se nominati, che non partecipano personalmente all'adunanza dovranno dichiarare per iscritto di essere informati in merito alla riunione e agli argomenti da trattarsi nel corso di essa, e di non opporsi alla relativa discussione e deliberazione. Tale dichiarazione dovrà essere conservata agli atti della società.

ART. 29 - COSTITUZIONE E QUORUM DELIBERATIVI

29.1 In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti, in proprio o per delega, tanti soci portatori della maggioranza assoluta dei voti dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

29.2 L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti e rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno. Per deliberare l'esclusione dei soci fondatori (coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo) sarà peraltro necessaria la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei soci presenti e rappresentati. Restano comunque salve le disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, li chiedono diverse specifiche maggioranze.

ART. 30 - VOTAZIONI

30.1 Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

ART. 31 - DIRITTO DI VOTO - RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

31.1 Hanno diritto di voto nelle assemblee e nelle decisioni mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

31.2 Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; per i soci sovventori si applica il precedente art. 19. I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, da conservarsi dalla società, soltanto da un altro socio avente diritto al voto e che non sia amministratore o sindaco.

31.3 Ciascun socio non può rappresentare più di 2 (due) soci. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

ART. 32 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

32.1 L'Assemblea dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vice Presidente, ove nominato, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti. L'assemblea provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verba-

le è redatto da un notaio.

ART. 33 - AMMINISTRAZIONE

33.1 La società sarà amministrata, su decisione dei soci in sede di nomina da un consiglio di amministrazione composto da 3 a 7 membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.

33.2 La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione sono scelti tra i soci cooperatori.

33.3 L'Organo amministrativo dura in carica per tre esercizi o per il diverso termine stabilito dall'assemblea all'atto della nomina, nel rispetto delle vigenti norme di legge. Gli amministratori sono rieleggibili.

33.4 Ove non vi abbiano provveduto i soci con propria decisione, al momento della nomina del Consiglio, il Consiglio stesso elegge nel suo seno il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente; non può assumere il ruolo di Presidente un soggetto rappresentante di uno degli enti di cui all'articolo 4 comma 3 del D.lgs. n. 112/2017.

ART. 34 - POTERI DEGLI AMMINISTRATORI

34.1 L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione e per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge o dal presente statuto.

34.2 Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, disgiuntamente o congiuntamente tra loro, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

ART. 35 - CONVOCAZIONI E DELIBERAZIONI DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

35.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri o dal Collegio Sindacale, ove nominato. La convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso inviato - a mezzo lettera, fax, posta elettronica o altra modalità comunque idonea a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento - almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza o, nei casi urgenti in modo che i Consiglieri ed i Sindaci effettivi, ove nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

35.2 Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. Anche senza formale convocazione le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se no-

minati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri presenti.

ART. 36 - CESSAZIONE E SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

36.1 In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono ad integrare detto organo; gli amministratori così nominati rimangono in carica sino alla prima assemblea dei soci, ovvero sino alla prima occasione in cui i soci stessi assumono una decisione mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, dovendosi in questa sede provvedere alla loro conferma o sostituzione. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti. In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

36.2 In caso di mancanza del Collegio sindacale, ciascun socio potrà attivare la decisione dei soci per la sostituzione degli amministratori venuti a mancare.

36.3 La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo è stato ricostituito. I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipano per due volte consecutive alle riunioni del consiglio decadono dalla carica.

ART. 37 - COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI

37.1 Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per conto della Società nell'esercizio delle loro mansioni. Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, ove nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari incarichi.

ART. 38 - RAPPRESENTANZA

38.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è perciò autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Esso ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente, ove nominato. Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza od impedimento del Presidente. Il Presidente del Consiglio, previa apposita delibera del Consiglio di Am-

ministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo. Hanno altresì la rappresentanza della cooperativa gli amministratori delegati, ove nominati, nei limiti delle materie loro delegate.

ART. 39 - COLLEGIO SINDACALE

39.1 Il Collegio Sindacale, nei casi in cui è nominato ai sensi di legge, è composto di tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati, tra i soggetti aventi i prescritti requisiti di legge, con decisione dei soci, i quali provvedono pure alla nomina del Presidente del Collegio.

39.2 I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili. Il Collegio Sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403-bis c.c. ed esercita il controllo legale dei conti sulla società, salvi i casi in cui detto controllo contabile non debba essere esercitato da altri soggetti, ai sensi di legge. Al Collegio Sindacale si applicano le relative disposizioni dettate in tema di società per azioni.

TITOLO VII

CONTROVERSIE

ART. 40 - CLAUSOLA DI CONCILIAZIONE/ARBITRATO

40.1 Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo l'apposito regolamento del servizio della Camera di Commercio di Sassari, con gli effetti previsti dagli artt. 38 e ss d.lgs. n. 5/2003.

40.2 Rientrano nella presente clausola compromissoria anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero promosse nei loro confronti, essendo la presente clausola per essi vincolante dal momento dell'accettazione del relativo incarico.

40.3 Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, come prevista nel presente articolo, entro sessanta giorni dalla comunicazione della domanda, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto, in conformità dell'apposito regolamento del servizio della Camera di Commercio di Sassari che provvederà alla nomina di un arbitro.

40.4 Le modifiche della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera assembleare assunta con la maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei soci. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il recesso.

40.5 Tutto quanto stabilito nel presente articolo, deve in-

tendersi stabilito nei limiti e nel rispetto di quanto disposto dal d.lgs. n. 5/2003.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 41 - SCIoglimento ANTICIPATO

41.1 La società si scioglie nei casi e con le modalità previste dalla legge. In caso di scioglimento della società, l'assemblea procederà alla nomina di uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio, in caso di pluralità di liquidatori;
- a quali di essi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri spettanti ai liquidatori.

ART. 42 - DEVOLUZIONE PATRIMONIO FINALE

42.1 In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso ai soci del capitale sociale effettivamente versato e rivalutato e dei dividendi eventualmente maturati, nei limiti previsti dalla legge;
- ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ART. 43 - REGOLAMENTI

43.1 Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci, determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

ART. 44 - PRINCIPI DI MUTUALITÀ PREVALENTE

44.1 Si riassumono i requisiti mutualistici, già indicati nei precedenti articoli statutari, ai sensi dell'art. 2514 del Codice Civile:

- a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ART. 45 - RINVIO

45.1 Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente. Per quanto non previsto dal titolo VI del libro V del codice civile, contenente la "disciplina delle società cooperative", e dalle leggi speciali sulla cooperazione si applicano le norme sulla società a responsabilità limitata, in quanto compatibili.

45.2 Considerando lo status di impresa sociale di diritto si applicano, nel rispetto della normativa in materia di cooperativa sociale e di cooperative, in quanto compatibili le norme del d.lgs. n. 112/2017 in materia di impresa sociale.

ARTICOLO 4 (Organo amministrativo)

Prevvia dichiarazione resa dai medesimi circa l'inesistenza, a loro carico, delle cause di ineleggibilità previste dall'art. 2382 c.c. e di interdizione dall'ufficio di amministratore adottate nei loro confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea, vengono nominati alla carica di amministratori, e segnatamente a comporre il Consiglio di Amministrazione, per i prossimi tre esercizi sociali, i signori CADINU Angelo, DE MITRI Giorgio e CADINU Francesco il primo quale Presidente, il secondo quale Vice Presidente e il terzo quale Consigliere, i quali, confermando non sussistere a proprio carico alcuna delle cause di ineleggibilità e di decadenza previste dalla legge, accettano la nomina richiedendone l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

ARTICOLO 5 (Sottoscrizioni e conferimenti)

Il capitale sociale, diviso in quote e variabile ai sensi di legge, è sottoscritto e assunto come segue:

- il socio signor CADINU Angelo sottoscrive ed assume una quota di nominali Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero);
 - il socio signor DE MITRI Giorgio sottoscrive ed assume una quota di nominali Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero);
 - il socio signor CADINU Francesco sottoscrive ed assume una quota di nominali Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero);
- con obbligo, a carico di essi soci, di effettuarne il versamento nei termini fissati dallo statuto.

Attualmente, pertanto, dalle sottoscrizioni eseguite risulta un capitale sociale di Euro 3.000,00 (tremila virgola zero zero).

ARTICOLO 6 (Primo esercizio sociale)

Il primo esercizio sociale si chiuderà al 31 dicembre 2025 (trentuno dicembre duemilaventicinque).

ARTICOLO 7 (Spese)

Le spese di questo atto e sue consequenziali sono a carico della società e approssimativamente ammontano ad Euro 1.900,00 (millenovecento virgola zero zero).

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato lettura alle parti che lo approvano.

Scritto in parte da persona di mia fiducia con mezzi elettronici ed in parte a mano da me Notaio, il presente atto è sottoscritto alle ore tredici e minuti dieci.

Consta di sei fogli, scritti per ventidue pagine intere e di questa ventitreesima fin qui.

Firmato:

Cadinu Angelo

Giorgio De Mitri

Cadinu Francesco

Domenico Giurato Notaio (Sigillo)

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento formato su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 commi 3, 4 e 5 del D.Lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese, esente da imposta di bollo.

Firmato digitalmente: Domenico GIURATO Notaio